SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. **16**.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;

Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di *ATP Tour, Inc.*;

Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessità di svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;

Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;

Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;

Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;

Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO CORTINA 2026»

Art. 1.

Consiglio Olimpico Congiunto

1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di
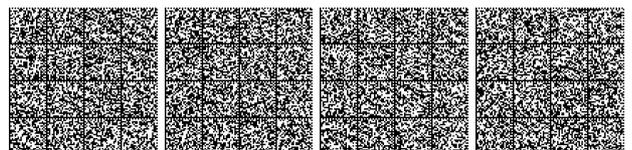
Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.

2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Art. 2.

Comitato Organizzatore

1. La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
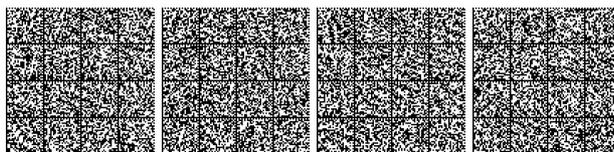
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.

10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.

12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

Art. 4.

Garanzie

1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Disposizioni tributarie

1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest' ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE «FINALI ATP TORINO 2021 - 2025»

Art. 6.

Comitato per le Finali ATP

1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Gli incarichi di componente del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di «Sport e Salute S.p.A.».

Art. 7.

Opere e infrastrutture

1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

Art. 8.

Garanzie

1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di *ATP Tour, Inc.*, possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Art. 9.

Adempimenti finanziari e contabili

1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
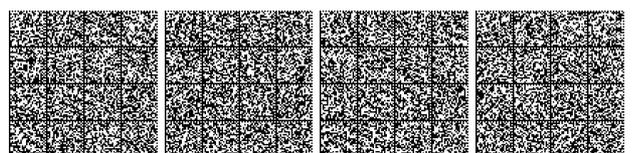
2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

Capo III

DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

Art. 10.

Divieto di pubblicizzazione parassitaria

1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Art. 11.

Ambito temporale di applicazione

1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Art. 12.

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

Art. 13.

Tutela diretta dei soggetti danneggiati

1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
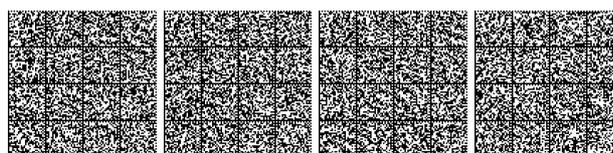
3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPADAFORA, *Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2020.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito Testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, nonché del decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

IT0005366007	BTP	15 luglio 2022	cedola 1,00%
IT0005325946	BTP	1° marzo 2023	cedola 0,95%
IT0005172322	BTP	15 marzo 2023	cedola 0,95%
IT0005327306	BTP	15 maggio 2025	cedola 1,45%

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo.

Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 10 marzo 2020, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria (di seguito Rete), con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 12 marzo 2020, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

57 giorni per il BTP 15 luglio 2022, cedola 1,00%;

11 giorni per il BTP 1° marzo 2023, cedola 0,95%;

179 giorni per il BTP 15 marzo 2023, cedola 0,95%;

118 giorni per il BTP 15 maggio 2025, cedola 1,45%.
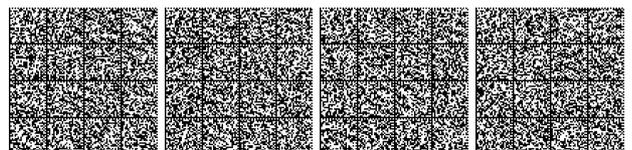
I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

Dette operazioni vengono effettuate per conto del dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A01619

DECRETO 10 marzo 2020.

Ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell'anno 2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visti in particolare:

gli articoli 1 e 2 del citato decreto che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, consentono, fra l'altro, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di procedere al reclutamento di personale sanitario, di conferire incarichi temporanei di lavoro autonomo e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, alle condizioni ivi previste e nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'art. 17;

l'art. 5 che autorizza le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna nel limite di spesa di 6 milioni di euro;

l'art. 8 che, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, permette alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero secondo le condizioni ivi previste;

Visto l'art. 17 del citato decreto-legge, con il quale si autorizza la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per lo stesso anno, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, lettera *a)*, e 6, 2, 5, e 8 del medesimo decreto-legge, da ripartire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019;

Vista, per l'anno 2019, la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, approvata in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) con la quale sono state asse-

gnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quote di fabbisogno sanitario indistinto per il medesimo anno;
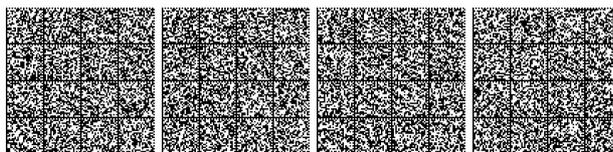
Visto il livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020, come determinato dall'art. 1, commi 514, 518 e 526 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 25, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della somma complessiva di 660 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 applicando le quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, come di seguito riportato:

Regioni e Province autonome	quota d'accesso fabbisogno sanitario 2019	importo assegnato per l'anno 2020
PIEMONTE	7,39%	48.741.846
V D'AOSTA	0,21%	1.388.776
LOMBARDIA	16,58%	109.431.252
BOLZANO	0,85%	5.619.385
TRENTO	0,89%	5.848.406
VENETO	8,12%	53.620.723
FRIULI	2,06%	13.608.025
LIGURIA	2,69%	17.759.007
E ROMAGNA	7,44%	49.099.414
TOSCANA	6,30%	41.607.138
UMBRIA	1,49%	9.838.867
MARCHE	2,57%	16.955.756
LAZIO	9,68%	63.902.825
ABRUZZO	2,19%	14.467.972
MOLISE	0,52%	3.410.951
CAMPANIA	9,32%	61.481.389
PUGLIA	6,63%	43.778.424
BASILICATA	0,94%	6.198.628
CALABRIA	3,20%	21.104.027
SICILIA	8,18%	54.008.499
SARDEGNA	2,75%	18.128.692
TOTALE	**100,00%**	**660.000.000**

Decreta:

Per l'anno 2020 la quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 marzo 2020 è assegnata alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo indicato in premessa.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 207

20A01620

DECRETO 11 marzo 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;
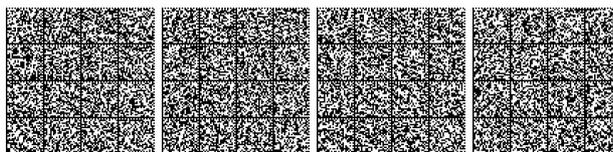
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 11.184 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 marzo 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 12 marzo 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il

rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
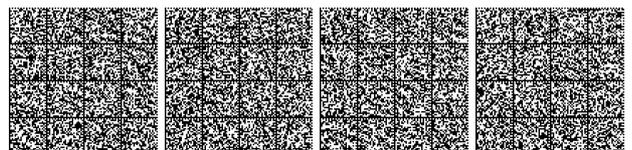
Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 marzo 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.
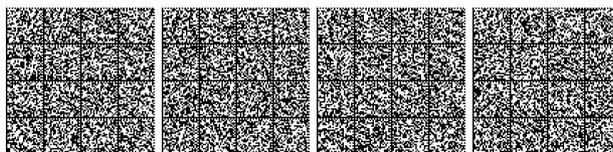
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A01618

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2020.

Criteri di remuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare il comma 2, lettera a-*bis*) e il comma 3-*bis*;

Visto l'art. 18 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, in particolare, ai commi 1 e 2, lettera *a)* stabilisce che salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

Visto il comma 6 del citato art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 14 dello stesso decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione e che agli
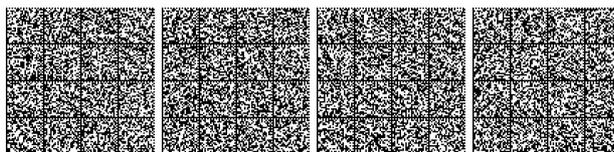
oneri derivanti, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unità di personale assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «*a)* tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-*ter*, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-*ter*, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2-*bis*, comma 23 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, al comma 1-*bis*), prevede che: *a)* l'attività di progettazione relativa agli appalti relativi alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi approvati dal commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a-*bis*) del decreto-legge n. 189 del 2016 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge; *b)* nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; *c)* mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale della società Fintecna S.p.a. messo a disposizione della struttura commissariale; *d)* agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 5, 26 e 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 14 del 16 gen-

naio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2017, n. 19;
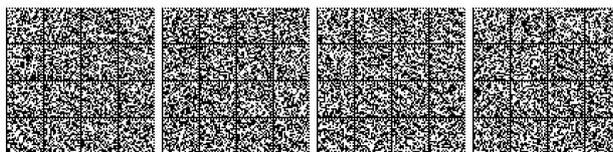
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2017, n. 86;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2017, n. 171;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2017, n. 183;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174;

Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante: «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° agosto 2019 recante: «Criteri di remuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», attuativo del citato art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 8 del 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2019;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 1° agosto 2019, con il quale si stabilisce che i criteri di remuneratività, stabiliti dallo stesso decreto, si applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri per la remunerazione dell'attività svolta dai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 2797 del 17 febbraio 2020;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico che ha espresso il proprio parere con nota n. 2818 del 6 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di remuneratività per la determinazione degli oneri per lo svolgimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, delle attività di centrale unica di committenza, come individuate dall'art. 18 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

2. I criteri di remuneratività, stabiliti dal presente decreto si applicano alle convenzioni previste dall'art. 18, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.

3. I criteri di remuneratività stabiliti dal presente decreto costituiscono i parametri entro cui determinare la misura massima degli oneri economici, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, derivanti dallo svolgimento dell'attività di centrale unica di committenza da parte dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 2.

Criteri di remuneratività delle attività di centrale unica di committenza

1. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di centrale unica di committenza, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera *a)*, e dall'art. 68, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1303/2013, citato in premesse, in materia di assistenza rimborsabile nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle attività di centrale unica di committenza svolte dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, relative a procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle attività di centrale unica di committenza svolte dai medesimi soggetti, relative a procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi e, comunque, dalla data della stipula delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 650

20A01559

DECRETO 5 marzo 2020.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2020, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2019)14/REV1, trasmesso con nota SA/2019.226 del 16 dicembre 2019 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2020 fra i vari Paesi aderenti;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto «Modifiche al decreto del 9 luglio 2013» recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 18 del 22 gennaio 2019;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Tenuto conto dell'esigenza di massimizzare per le evenienze dovute alla «Brexit» la quantità di autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della classe ambientale dei veicoli;

Considerato che, come concordato con le associazioni di categoria è stata richiesta per l'anno 2020 all'ITF-CEMT, con nota Prot. n. 15777 del 4 ottobre 2019 l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria EURO VI ma anche in parte EURO V, in modo tale da non limitare l'accesso agli operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di classe ambientale portando i numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli EURO V e superiori e 320 valide per veicoli EURO VI.

Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali introdotte dalla Grecia, è stata modificata la categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilità in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che, conseguentemente alle scelte sopra citate, le autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono così strutturate:

60 senza limitazioni territoriali;

36 non valide per la Grecia;

386 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 81 autorizzazioni (35 senza limitazioni, 1 limitata solo Grecia e 45 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa);

Considerato che sono state attribuite per rinnovo, a fine 2019, solo autorizzazioni valide per veicoli «EURO V e superiori» per garantire nel 2020 la continuità operativa di chi già era detentore di Autorizzazioni CEMT.

Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 401 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (81 EURO V e 320 EURO *VI)*, ripartite in base alle limitazioni territoriali come segue:

25 senza limitazioni territoriali;

35 non valide per la Grecia;

341 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotto allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 84 domande pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), la graduatoria di merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa all'anno 2020 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) ancora disponibili:

25 senza limitazioni territoriali;

35 non valide per la Grecia;

341 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa.

Art. 2.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

Il dirigente: COSTA
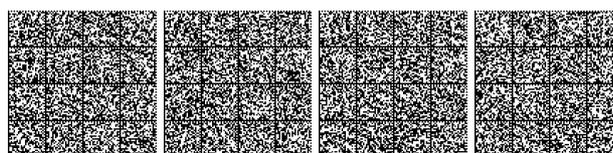
ALLEGATO

ELENCO N.1 Graduatoria 2020 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato con Decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015.

	DATI IMPRESA				
Pos.	**Denominazione Impresa**	**Sede**	**Iscrizione albo**	**Iscrizione REN**	**Punteggio**
1	**AUTA MAROCCHI SPA**	TRIESTE (TS)	TS3101379V	M0059208	**713,52**
2	**RICOTTO SRL**	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	M0056435	**387,18**
3	**NAPOLITRANS SRL**	EBOLI (SA)	SA7110030G	M0092714	**378,80**
4	**ARCESE TRASPORTI SPA**	ARCO (TN)	TN2050770F	M0055848	**349,74**
5	**TORELLO TRASPORTI SRL**	MONTORO (AV)	AV6902365K	M0003725	**283,68**
6	**TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. SRL**	SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	NA6612946D	M0068430	**232,92**
7	**FERCAM SPA**	BOLZANO (BZ)	BZ2150302Z	M0010997	**184,77**
8	**I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS SRL**	TORINO (TO)	TO0073519H	M0077526	**177,12**
9	**CONSERVA SPA**	BITONTO (BA)	BA7463638J	M0113678	**171,63**
10	**AUT.TI RUTILLI ADOLFO SRL**	CASTELLUCCHIO (MN)	MN1652759W	M0031585	**169.80**
11	**MESAROLI LOGISTICA SPA**	TREVENZUOLO (VR)	VR2809718Z	M0107754	**164,16**
12	**FERRARI ALDO TRASPORTI SRL**	FIORENZUOLA D'ARDA (PC)	PC4353586U	M0038218	**157,10**
13	**MUTTI SPA**	PODENZANO (PC)	PC4352889B	M0038065	**153,72**
14	**PAGANELLA SPA**	MANTOVA (MN)	MN1651535V	M0031365	**142,29**
15	**CORSI SPA**	VERONA (VR)	VR2807231F	M0065350	**122,40**
16	**AUT.TI SOROSINA SRL**	PIANICO (BG)	BG1156522L	M0006756	**120,96**
17	**GUGEL SRL**	SERNAGLIA D.BATTAGLIA (TV)	TV2655895F	M0060050	**107,60**
18	**GRUPPO MERCURIO SPA**	TORRILE (PR)	PR4255164H	M0087891	**101,16**
19	**LOGEAST SRL**	TRIESTE (TS)	TS3102390N	M0106302	**99,20**
20	**CHIGGIATO TRASPORTI SRL**	PIOMBINO DESE (PD)	PD2456918C	M0039462	**97,65**
21	**CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL**	SAN GIORGIO CAVANESE (TO)	TO0063794B	M0057183	**97,20**
22	**AUT.TI DE GIROLAMI SPA**	MOTTA DI LIVENZA (TV)	TV2658203C	M0073257	**87,30**
23	**TRANOR SRL**	CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)	BG1157860C	M0089442	**86,40**
24	**EURO TRANS CHIMICA SRL**	CASORIA (NA)	NA6616670Y	M0120120	**83,60**
25	**LIVERANI GROUP SPA**	ZEVIO (VR)	VR2807209S	M0065345	**73,44**
26	**GERMANETTI SRL**	ALBA (CN)	CN0505606K	M0015202	**69,12**
27	**GIURIATO E FORTUNA SPA**	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2809874N	M0114865	**63,36**
28	**TESTA TIZIANO**	PIACENZA (PC)	PC4354097W	M0086647	**61,60**
29	**T.T.E. TOP TRANSPORT EUROPE SRL**	FROSINONE (FR)	FR6105270M	M0108306	**59,40**
30	**SARLOG SRL**	RIVALTA DI TORINO (TO)	TO0078063Q	M0126323	**58,68**
31	**THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE SRL**	MONFALCONE (GO)	GO3151357R	M0101721	**58,32**
32	**ALPETRANS SRL**	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	M0063282	**57,96**
33	**CURCIO TRASP. E SERVIZI SRL**	POLLA (SA)	SA7108397L	M0052601	**55,08**
34	**RIBONI RBN SRL**	MEZZANA (TN)	TN2054821X	M0117320	**54,18**
35	**AS SRL**	GORIZIA (GO)	GO3151382B	M0121637	**53.40**
36	**AUT.TI VERCESI SPA**	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	M0027509	**52,74**
37	**AUT.TI D'ESTE SNC**	ORTONA (CH)	CH6451250M	M0013587	**51,40**
38	**SE.TRA.S. SERVIZI TRASPORTI SPECIALI SRL**	NARNI (TR)	TR5750808U	M0058958	**50,22**
39	**MATELDA SRL**	ROTTOFRENO (PC)	PC4353712H	M0038274	**48,60**
40	**AUT.TI RATTENNI SRL**	PESCARA (PE)	PE6400671Q	M0040066	**44,64**
41	**AUT.TI CONVERTINI GIOVANNI & FIGLI SNC**	LOCOROTONDO (BA)	BA7463103B	M0096299	**43,20**
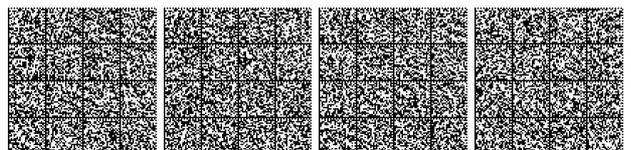
42	**SIBLING SRL**	POVEGLIANO VERONESE (VR)	VR2810067C	M0123010	**42,12**
43	**MASOTTI SRL**	TAVAGNACCO (UD)	UD3252334R	M0060832	**41,40**
44	**AUT.TI CAMBIANICA SRL**	SAN PAOLO D'ARGON (BG)	BG1150717D	M0005837	**36,00**
45	**TAROTRANS SRL**	FONTEVIVO (PR)	PR4253018G	M0042430	**32,94**
46	**AUT.TI PE GIUSEPPE SRL**	PISOGNE (BS)	BS1309378E	M0074413	**32,00**
47	**TAURO AUTOTRASPORTI SRL**	GIULIANOVA (TE)	TE6552524K	M0081217	**31,60**
48	**RIVA LOGISTIC E SERVICE SRL**	AROSIO (CO)	CO1454853V	M0016124	**31,60**
49	**AUT.TI CORTI SRL**	SIRONE (LC)	CO1453229A	M0015706	**30,24**
50	**CESENA TRASPORTI SRL**	CESENA (FC)	FO3958288L	M0022309	**30,00**
51	**VAINIERI AZIENDA TRASPORTI SRL**	CIMADOLMO (TV)	TV2658787V	M0093951	**29,60**
52	**FAGIOLI SPA**	SANT'ILARIO D'ENZA (RE)	RE4502860K	M0046570	**26,20**
53	**IL PARMENSE TRASPORTI SRL**	PARMA (PR)	PR4250312L	M0042292	**26,20**
54	**EUROPEA SPEDIZIONI SRL**	SAN VENDEMIANO (TV)	TV2655523H	M0059912	**26,00**
55	**CINQUINA TRASPORTI SRL**	SAN SALVO (CH)	CH6451612U	M0102671	**26,00**
56	**GRUARIN SIMONE**	SESTO AL REGHENA (PN)	PN3201303Y	M0041927	**25,74**
57	**CICOLANI MAURO E FIGLI SRL**	L'AQUILA (AQ)	AQ6501730A	M0002777	**25,60**
58	**CINQUINA SERVIZI SRL**	SAN SALVO (CH)	CH6451175W	M0013848	**21,60**
59	**TRAN SPEED PLUS SRL**	CESENA (FC)	FO3958036S	M0022189	**20,40**
60	**SVAT SPA**	NOGAROLE ROCCA (VR)	VR2809870W	M0114884	**19,44**
61	**LUCA TRASPORTI SAS**	TRIESTE (TS)	TS3101455A	M0059213	**19,08**
62	**NACS SRL**	CHIUSI (SI)	SI5252995F	M0104860	**18,60**
63	**A & G SPED SRL**	POLLA (SA)	SA7110259W	M0099455	**18,36**
64	**BOVA GROUP SRL**	APRILIA (LT)	LT6205294F	M0081745	**17,20**
65	**MONTACUTI GIANNI**	CESENA (FC)	FO3956842V	M0021992	**15,20**
66	**BUZZATTI TRASPORTI SRL**	SEDICO (BL)	BL2401287D	M0007083	**13,20**
67	**SALVI ALESSANDRA**	CITTADELLA (PD)	PD2456966C	M0039475	**9,20**
68	**ALBERTI GERMANO & SANTI ROMANO**	CORTEMAGGIORE (PC)	PC4353055A	M0038090	**8,80**
69	**T.EVA SRL**	TRIESTE (TS)	TS3107790L	M0124446	**8,00**
70	**BENACO TRANS TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL**	SOIANO DEL LAGO (BS)	BS1310100R	M0093075	**6,80**
71	**FERT SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL**	BRESCIA (BS)	BS1302551D	M0009725	**6,40**
72	**ZANNONI TRASPORTI DI ZANNONI ALAIN E C SNC**	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	TV2658616Z	M0085991	**6,00**
73	**D'AGOSTINO SRL**	CASTILENTI (TE)	TE6552315Z	M0055822	**4,80**
74	**FIUMARA S.R.L.S.**	ROSARNO (RC)	RC8170538J	M0118836	**4,80**
75	**FAGIOLI GIUSEPPE**	CESENA (FC)	FO3950771K	M0021340	**4,40**
76	**PROMO TRANS DI FERRARIS GIANNI E C SNC**	FUSIGNANO (RA)	RA4406350J	M0094728	**3,60**
77	**CINQUINA TRASPORTI E SERVIZI SRL**	SAN SALVO (CH)	CH6452627U	M0083818	**3,60**
78	**TI.RA.SO. SRL**	BIANZONE (SO)	SO1851015S	M0053259	**2,88**
79	**VHS TRASPORTI E LOGISTICA SRL**	TRIESTE (TS)	TS3107815Z	M0135105	**2,40**
80	**MATTIA TRASPORTI DI ZANNONI MATTIA E C SNC**	SERNAGLIA D. BATTAGLIA (TV)	TV2659244D	M0119321	**2,00**
81	**S.T.C. SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI SPA**	GENOVA (GE)	GE3408345Z	M0023710	**1,60**
82	**BIGNOTTI MAURO**	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	MN1652948L	M0031670	**1,08**
83	**SERVIZI INTEGRATI ESPRESSI SRL**	TORINO (TO)	TO0077932T	M0123056	**0,80**
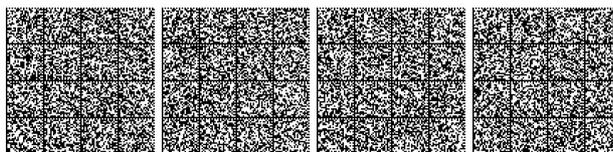
ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ULTERIORI VEICOLI DELLA CATEGORIA MINIMA PREVISTA PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione Ren
CEM-TIR ITALIANA SRL	**Gorizia (GO)**	**GO3151017Y**	**M0023928**

20A01530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 febbraio 2020.

Nomina del commissario straordinario della società Tessitura Monti S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 5 febbraio 2020 acquisito agli atti in data 7 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Tessitura Monti S.p.a. avente sede legale in via Saltore n. 10 - Maserada sul Piave (TV), codice fiscale/partita Iva 01141930261, iscritta al registro delle imprese di Treviso-Belluno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60, «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la propria direttiva del 19 luglio 2018, in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del 18 dicembre 2019, reso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, nel quale, all'esito dell'estrazione a sorte dei professionisti prevista dalla citata direttiva, è stato indicato quale commissario giudiziale della società Tessitura Monti S.p.a. il dott. Fabio Pettinato;

Ritenuto altresì, di dover nominare come commissario straordinario il medesimo professionista, già designato quale commissario giudiziale in data 18 dicembre 2019, al fine di garantire la continuità dell'attività, anche nell'ottica di ottimizzare le risorse e valorizzare l'esperienza acquisita;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Tessitura Monti S.p.a., è nominato commissario straordinario il dott. Fabio Pettinato, nato a Milano il 12 aprile 1964.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1, è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Venezia;

alla Camera di commercio di Treviso e Belluno, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01531

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio O.TI.ESSE società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio O.TI. ESSE - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 801.224,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.400.215,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -619.789,00;

Considerato che in data 24 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Selene Zaniboni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio O.TI.ESSE - società cooperativa», con sede in Brescia (BS), (C.F. 02630540983) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K) e ivi domiciliata - piazza 80° Fanteria n 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01569
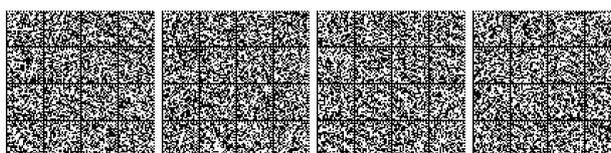
DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alto Lago onlus società cooperativa sociale in liquidazione», in San Siro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alto Lago onlus - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 203.962,00, si riscontra una massa debitoria di euro 407.663,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -204.515,00;

Vista la nota con la quale Confcooperative ha richiesto l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata società;

Considerato che in data 16 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Sara Auguardo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alto Lago onlus - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in San Siro (CO), (codice fiscale 02334380132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Auguadro, (codice fiscale GDRSRA78S64C933H) nata a Como (CO) il 24 novembre 1978 e ivi domiciliata - viale per San Fermo - n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01570

DECRETO 5 luglio 2019.

Scioglimento della «Cooperativa sociale C.P.M.» in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
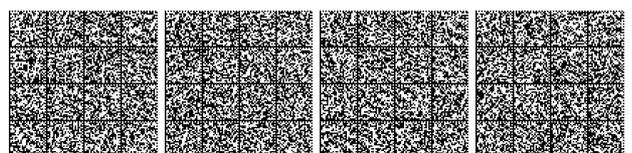
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerate, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale C.P.M.», con sede in Massafra (TA) (codice fiscale n. 02251260739), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. De Biasi Serafina, nata a Taranto il 24 febbraio 1967 (codice fiscale DBSSFN67B64L049I), domiciliata in Laterza (TA), via D. Luigi Sturzo n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2019

Il direttore generale: CELI

20A01561

DECRETO 27 agosto 2019.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Salute Medica» in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «La Salute Medica», con sede in Vibo Valentia, costituita in data 15 novembre 1982, codice fiscale n. 00686900796, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 14 febbraio 2013;

Visto il verbale di revisione del 16 gennaio 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore, incaricato, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2009;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese competente per territorio nonché l'ispezione ipotecaria operata in data 9 maggio 2019 dalla quale risulta che l'ente è proprietario di alcuni immobili situati nel Comune di Vibo Valentia;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata per posta ordinaria, inviata sia alla sede legale della Cooperativa che al domicilio del liquidatore, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 aprile 2019;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei
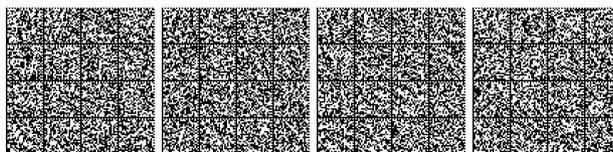
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così conte risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Emilio Pisani, nato a Crotone il 15 marzo 1975, codice fiscale PSNMLE75C15D122I, con studio in via Firenze n. 65, 88900 Crotone;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Pisani, nato a Crotone il 15 marzo 1975, codice fiscale PSNMLE75C15D122I, con studio in via Firenze n. 65, 88900 Crotone, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «La Salute Medica», con sede in Vibo Valentia, codice fiscale n. 00686900796, in sostituzione del sig. Domenico Ioppolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

20A01562

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 marzo 2020.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 647).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria;

Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione e gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)*;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 26 febbraio 2020, con cui il Presidente della Regione Liguria, nel rilasciare l'intesa di legge, tenuto conto che gli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità di cui alle dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ha chiesto di estendere le misure già adottate per i richiamati stati d'emergenza anche per gli eventi oggetto della presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Liguria, già commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato provvede all'integrazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a ga-

rantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
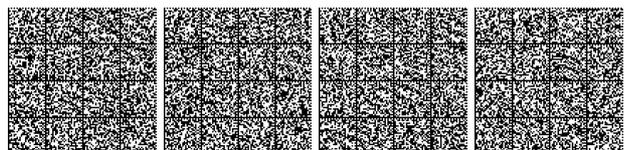
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, il comune, la località, le coordinate geografiche, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il Centro unico di prenotazione (CUP) ove previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo art. 25, trasmettendole alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di
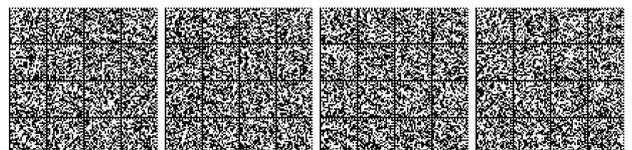
cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Il commissario delegato provvede ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni di cui al presente articolo in raccordo con le misure previste per gli eventi di ottobre e novembre 2019 di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis* del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98/CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98, è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del
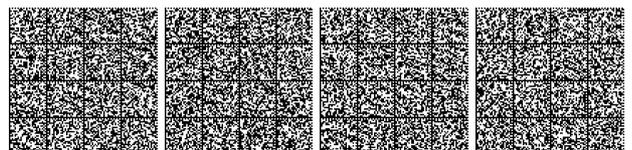
possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

art. 59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

art. 63, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

art. 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

art. 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

art. 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

art. 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14, per gli adempimenti nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti
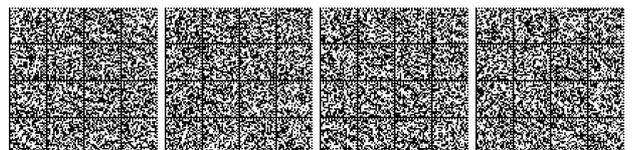
pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in relazione al loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A o B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, previo nulla osta regionale, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato e dei soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, che sono versate nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, nonché con le ulteriori risorse presenti sulla predetta contabilità speciale.

2. La Regione Liguria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 1 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

3. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 2 ed il relativo ammontare.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 8.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
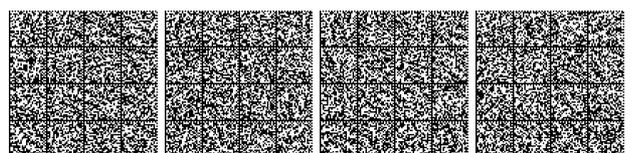
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Spazio per l'apposizione della marca da bollo

MODULO B1

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione

REGIONE ________________

EVENTI ______________________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____
delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____
(G.U.R.I. del __/__/____ **n.** _____ **)**
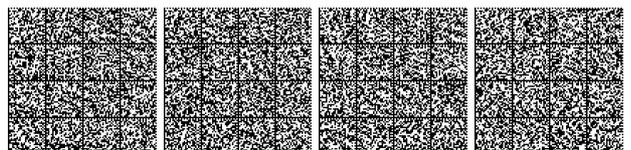
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: _________ [Mod. B1]

SEZIONE 1 **Identificazione del soggetto dichiarante**

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il ___/___/_____

residente a ____ CAP_______

indirizzo ____

Tel. __________________; Cell. ________________; mail/PEC ________________________

codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

In qualità di:

- ☐ proprietario
- ☐ comproprietario (*indicare nome di altro/i comproprietario/i*): ______________________
- ☐ locatario/comodatario/usufruttuario/altro *(specificare il titolo:* ______________________
  ed indicare il nome del/i proprietario/i: ____________________________________)
- ☐ amministratore condominiale
- ☐ condomino delegato da altri condomini
- ☐ legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro
  Denominazione____
  forma giuridica______________________________, costituita il
  _____/_____/________ sede legale a _____________ CAP______
  indirizzo______________________________
  Descrizione attività ____
  ____

N.B.

Se l'unità immobiliare è un'abitazione, la presente domanda può essere sottoscritta:

- dal proprietario se è la sua abitazione principale o abitazione principale di un terzo (locatario/comodatario/usufruttuario);
- dal locatario/comodatario/usufruttuario se è la sua abitazione principale;

(Abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell'evento calamitoso ha la residenza anagrafica).

Se si tratta di parti comuni condominiali, la presente domanda è sottoscritta dall'amministratore condominiale o, in mancanza, da un condomino delegato da altri condomini.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

C H I E D E

SEZIONE 2 **Richiesta contributo***
il contributo previsto ai fini del recupero della funzione abitativa dall'art. ..., comma ..., dell'O.C.D.P.C. n. .... del .... per:
☐ il ripristino dei danni all'**abitazione principale, abituale e continuativa**
☐ il ripristino dei danni ad **una o più pertinenze dell'abitazione principale**
☐ il ripristino dei danni alle **parti comuni di un edificio residenziale**
☐ ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile
☐ la **sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati** strettamente indispensabili
☐ il ripristino dei danni all'**immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro** e di proprietà della stessa
☐ il ripristino dei danni ad **una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa** dell'associazione o società senza scopo di lucro
☐ la **sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati** strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa
***** *vedi SEZIONE 4*

Data ___/___/______ Firma del dichiarante

____

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
QUANTO SEGUE

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 3 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è ubicata in:

via/viale/piazza/(altro)____

al n. civico ______, in località ______________________________, CAP__________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. ______ sub ______ categoria ________

2) alla data dell'evento calamitoso:

☐ è abitazione principale:

☐ del proprietario

☐ del locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento

☐ NON è abitazione principale

☐ è parte comune condominiale

3) è costituita:

☐ solo dall'unità principale (abitazione)

☐ dall'unità principale (abitazione) e da pertinenza/e

Specificare se la pertinenza è:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ubicata nello stesso edificio in cui è ubicata l'abitazione o comunque se è strutturalmente connessa all'abitazione SI ☐ NO☐

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 4 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) risulta essere compromessa nella sua integrità funzionale

☐ SI ☐ NO

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non si compila la SEZ. 2

2) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ danneggiata

☐ distrutta

☐ ripristinata a seguito dell'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

3) ☐ è stata evacuata dal ___/___/______al ___/___/______

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. ____________ del ___/___/______

e l'eventuale provvedimento di revoca n. ____________ del ___/___/______ con sistemazione alloggiativa alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ tramite il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)

(art. ……, O.C.D.P.C. n. ….. del …/…./……..)

☐ non è stata evacuata

4) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI ☐ NO

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ______________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 5 **Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* ______________________________

2) fa parte di un edificio di n.________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

3) è costituita da:

- n. _________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________
- Superficie non residenziale (Snr): mq ____________

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 6 **Descrizione danni**

I danni all'unità immobiliare e ai beni mobili sono quelli di seguito descritti.

Unità immobiliare:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Beni mobili:

____

____

____

____

____

____

____

Vani catastali principali quali cucina, camera, soggiorno, allagati o distrutti:

____

____
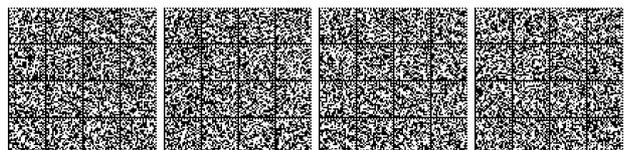
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 7 **Esclusioni**

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo:

a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
b. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
c. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
d. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g. danni ai beni mobili registrati.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 8 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) sono di seguito riportate:

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni parti strutturali e non		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Elementi strutturali		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interni ed esterni		
Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari)		
Impianto elettrico		
Ascensore, montascale		
Pertinenza (vedi sez. 3, punto 3 e sez. 7 lett. b))		
Area e fondo esterno (vedi sezione 7, lettera c)		
Eventuali adeguamenti obbligatori per legge		
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

2) Le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati sono di seguito riportate:

Tab. 2 – Quantificazione per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili per la fruibilità immediata dell'immobile		
***Danni a* Beni mobili**	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Arredi della cucina e relativi elettrodomestici		
Arredi della camera da letto		
Somma		

3) le spese stimate e sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione		
Danni per:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Ricostruzione in sito o altro sito		
Acquisto		
Somma		
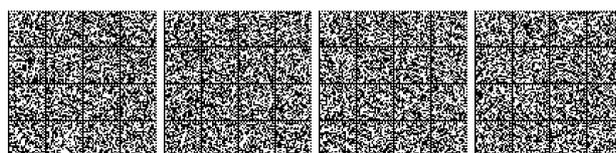
COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 9 Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità ed ulteriori danni

Inoltre, dichiara:

☐ di NON aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative

- per danni all'unità immobiliare	€ ________________	o in corso di quantificazione
- per danni ad arredi ed elettrodomestici	€ ________________	o in corso di quantificazione
Totale	€ ________________	

☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € __________________________ relativi a polizze per calamità naturali;

☐ che l'unità immobiliare danneggiata NON è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli abilitativi

☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata oggetto, alla data dell'evento calamitoso, di sanatoria ai sensi della normativa vigente

☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ___/___/_______

☐ di aver subito danni a beni mobili non registrati

☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (specificare evento pregresso: ____________________________ del ___/___/_______ e per i quali la stessa:

- o era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
- o non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 10 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto, in attesa dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per gli interventi di ripristino dell'unità immobiliare, chiede l'erogazione del contributo di cui all'art. ..... , comma .... , della O.C.D.P.C. n. .... del .... /... /....... , per il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa; a tal fine, dichiara che per ripristinarne l'integrità funzionale è necessario un importo complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari ad € ____________________ (nel rispetto del massimale di € 5.000,00), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi; di conseguenza, rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), di cui all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza sopra citata.

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 25, comma 2, lett. e), del D.lgs n. 1/2018, ed, inoltre, ai fini del riconoscimento del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti della popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 1/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___/___/_______ Firma del dichiarante

____

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*
- ☐ copia verbale assemblea condominiale *(obbligatoria per delega all'amministratore contenente la delega a presentare la domanda di contributo, a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino sulle parti comuni dell'edificio condominiale e a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo, nonché l'autorizzazione a comunicare al Comune competente i dati personali dei condomini necessari per la gestione della richiesta di contributo)*
- ☐ dichiarazione del proprietario *(autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo)***
- ☐ delega dei condomini**
- ☐ delega dei comproprietari **
- ☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
- ☐ documentazione fotografica **
- ☐ altro____

____

____

** Documentazione obbligatoria*
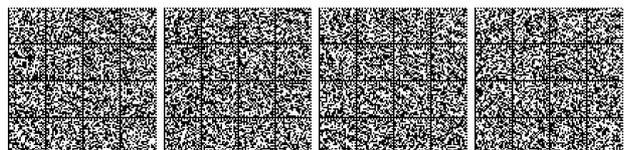
*** Documentazione da allegare solo se disponibile*

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B1

Il modulo include 10 sezioni ed un'appendice.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante

- Nel campo definito "Il/la sottoscritto/a", il soggetto dichiarante è il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo, in tal caso risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili (qualora di appartenenza del proprietario), unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, risulta obbligatorio allegare la delega dei condomini.
- Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il presente modulo B.

SEZIONE 2 - Richiesta di contributo

Per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo a chi richiede il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione.

In tale sezione per "Pertinenza dell'abitazione principale" si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico)

Per "aree e fondi esterni" si intende quell'area che appartiene alla medesima proprietà dell'immobile oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione detriti)

SEZIONE 3 - Descrizione dell'unità immobiliare

- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc....
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto e l'uso.
- Per "parte comune condominiale", si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale costituito, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

SEZIONE 4 – Stato dell'unità immobiliare

- Per "Integrità funzionale" si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico)
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..
- Per "ristrutturata" si intende un'abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la presente domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della integrità funzionale della stessa.

SEZIONE 5 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare

- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità immobiliare, ad es.: mista (cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc...
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

- Nel campo definito "Superficie non residenziale (Snr): mq", deve essere specificata la somma delle aree di balconi, terrazze e pertinenze strutturalmente connesse e/o funzionali all'edificio (cantine, sottotetti, piani seminterrati, box, locali tecnici, ecc.).

SEZIONE 7 - Esclusioni

- Per "pertinenze" si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ecc.
- Per edifici "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".

SEZIONE 8 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
- Per "Area e fondo esterno" si intendono le aree sulle quali effettuare le spese strettamente connesse alla rimozione delle condizioni che impediscono la fruibilità dell'immobile
- La compilazione della Tabella 3 è alternativa alla compilazione delle Tabelle 1 e 2.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

(compilazione a cura del Comune)

SEZIONE A Coordinate geografiche

Coordinate: o Piane UTM o geografiche

Fuso: o 32 o 33 o 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est/Long.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SEZIONE B Identificazione del danno da evento alluvionale

- Specificare la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:
  - Categoria: edifici e beni privati
  - Sottocategoria:

☐ edifici pubblici/privati a uso abitativo

☐ edifici privati a uso non abitativo

☐ mezzi di trasporto privati

☐ beni contenuti in edifici privati

☐ beni contenuti in aree private

SEZIONE C Descrizione dell'evento alluvionale

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale

☐ Pluviale

☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento

☐ Altro (tra cui tsunami)

☐ Origine dell'inondazione incerta

☐ Acque sotterranee

☐ Marina

COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): ______________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): ______________________

l'altezza della colonna d'acqua è pari a: ______________________

- Il meccanismo della piena è del tipo:

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): ______________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): ______________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

☐ ________ m ☐ ________ m^2 ☐ ________ ettari

☐ ________ km ☐ ________ km^2 ☐ ________ (numero)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEALL'APPENDICE 1 DEL MODULO B1

L'Appendice è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

SEZIONE A – Coordinate geografiche

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

SEZIONE B – Identificazione del danno da evento alluvionale

- Per edifici privati a uso abitativo (residenziale), si intendono ad esempio centri abitati, condomini, case monofamiliari, edilizia popolare, garage, scantinati.
- Per edifici privati a uso non abitativo (non residenziale), si intendono ad esempio uffici, negozi, magazzini.

SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000)

Spazio per l'apposizione della marca da bollo

MODULO C1

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

REGIONE ______________

EVENTI ______________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____

delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____

(G.U.R.I. del __/__/____ **n.** _____ **)**

SEZIONE 1 **Identificazione del rappresentante dell'Impresa**

Il/La sottoscritto/a ____,

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'attività economica e produttiva,

nato/a a ____________________________________ il ____/_____/_______

residente a ____________ CAP_______ indirizzo ________________________

Tel. ______________; Cell. ________________; PEC ____________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

SEZIONE 2 **Identificazione dell'Impresa**

Ragione sociale ____

(forma giuridica_____________________________), costituita il ____/_____/_______

sede legale a ____________ CAP_______ indirizzo ________________________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ________________ N. di iscrizione_________

partita I.V.A. n. □□□□□□□□□□□
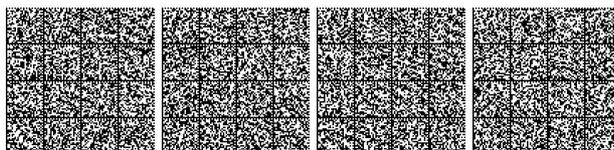
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

Settore attività:

- ☐ Commercio
- ☐ Industria
- ☐ Turismo
  - o struttura ricettiva
  - o campeggio
  - o stazione balneare
- ☐ Servizi
- ☐ Artigianato
- ☐ Edilizia
- ☐ Agricoltura
- ☐ Zootecnia
- ☐ Settore sportivo
- ☐ Settore culturale / ricreativo
- ☐ Pesca
- ☐ Acquacoltura

Descrizione attività: ____

____

____

____

____

____

____

____

____

C H I E D E

SEZIONE 3 **Richiesta contributo ***

il contributo previsto dall'art. .., comma …, lettera …, dell'OCDPC n. … del ……………., per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, per:

- ☐ il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
- ☐ il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

- ☐ il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
- ☐ la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
- ☐ il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
- ☐ l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- ☐ il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge ai sensi dell'art. ……. comma…. dell'O.C.D.P.C. n……del……..

** vedi SEZIONE 5*

Data ___/___/_______ Firma del dichiarante

____

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

QUANTO SEGUE

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 4 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva

1) è ubicata in

via/viale/piazza/(altro) ____

al n. civico ______, in località ______________________________, CAP __________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______

2) è alla data dell'evento calamitoso

☐ di proprietà dell'impresa

☐ posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (*specificare*: ________________)

☐ in locazione (nome del/i proprietario/i: ___________________________________)

☐ in comodato (nome del/i proprietario/i: ___________________________________)

☐ parte comune*

3) è costituita da

☐ unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l'attività)

☐ pertinenza; specificare se:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ed ☐ è ubicata ☐ non è ubicata nello stesso immobile sede o oggetto dell'attività economica ed è direttamente funzionale all'attività stessa

* *Nel caso in cui la sede dell'attività economica/produttiva (o che costituisce l'attività) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della ricognizione/domanda di contributi per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione del Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".*

Se già prodotta, riportare qui gli estremi del Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, n°…………………data……/……/…………
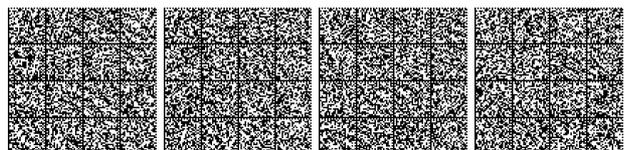
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 5 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare

1) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ distrutta

☐ danneggiata

☐ ripristinata a seguito dei danni causati dall'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

2) è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _______________ del ___/____/_______ e l'eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del ___/____/_______)

con sistemazione alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ non è stata evacuata

3) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI

☐ NO

4) la capacità produttiva risulta compromessa:

☐ integralmente ☐ parzialmente ☐ NO

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non si compila la sez. 3

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 6 **Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* ____________________________

2) fa parte di un fabbricato costituito da:

- n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- n. _______ piani occupati dall'attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________

Note:____
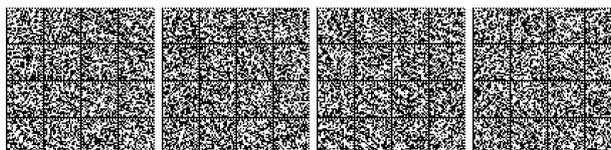
COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 8 **Esclusioni**

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo:

a. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per le finalità di cui all'art.3, comma 3, lett.b), dell'O.C.D.P.C. n. ….. del ……..;
c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lett.b) dell'ordinanza……….
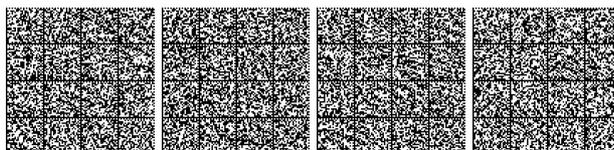
COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 9 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) dell'unità immobiliare sono di seguito riportate:

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Elementi strutturali		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interni ed esterni		
Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari)		
Impianti elettrico e per allarme		
Impianti citofonico, rete dati LAN		
Ascensore, montascale		
Pertinenza (vedi sez. 4, punto 3 e sez. 7 lett. a)		
Area e fondo esterno (vedi sezione 8, lettera b)		
Eventuali adeguamenti obbligatori per legge		
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

2) Il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o sostenuto (B2), le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (B3), le spese stimate o sostenute per la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa (B4), possono essere complessivamente quantificati in:

COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
B1) Macchinari e attrezzature		
B2) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti		
B3) Arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

3) Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
C1) Affitto temporaneo		
C2) Ricostruzione in sito o altro sito		
C3) Acquisto nuova sede		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 10 **Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità**

4) Inoltre dichiara:

☐ di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di:

per danni alle parti strutturali e non	€ ________________	O in corso di quantificazione
per danni a macchinari e attrezzature	€ ________________	O in corso di quantificazione
per danni a scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	€ ________________	O in corso di quantificazione
per danni agli arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici	€ ________________	O in corso di quantificazione
per danni a beni mobili registrati	€ ________________	O in corso di quantificazione
Totale	€ ________________	

☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € ___________________________ relativi a polizze per rischi da calamità naturali;

☐ che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi

☐ che l'unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata, alla data dell'evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della normativa vigente

☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____/______/________

☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (*specificare evento pregresso:* ____________________ *del* ___/____/______) e per i quali la stessa:

- O era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
- O non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.
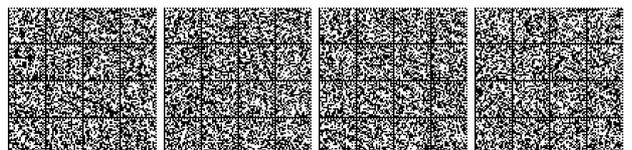
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 11 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto, in attesa dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per i danni all'attività economica e produttiva, chiede l'erogazione del contributo di cui all'art. 4, comma 3, della O.C.D.P.C. n. .... del ..../.../......., per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva; a tal fine dichiara che è necessario un importo complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari a € ______________________________ (nel rispetto del massimale di € 20.000,00), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi.

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto anche ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 25, comma 2, lett. e), del d.lgs n. 1/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Data___/____/_______ Firma del dichiarante

____

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*
- ☐ documentazione fotografica **
- ☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
- ☐ altro____

____

____

** Documentazione obbligatoria*

*** Documentazione da allegare solo se disponibile*
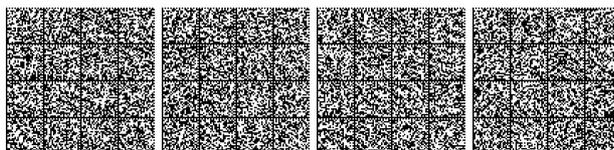
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
MODULO C1

Il modulo è diviso in 11 sezioni ed un'appendice.

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del rappresentante dell'impresa
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il Modulo B.
- È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva.

SEZIONE 2 – Identificazione dell'Impresa
- Per imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione.
- Il "settore sportivo" comprende centri/impianti sportivi, palestre e stadi.
- Il "settore culturale/ricreativo" comprende cinema, teatri, esposizioni e congressi.
- Nel campo definito "Descrizione attività", si devono inserire le tipologie dell'attività economica e produttiva, specificando l'attività merceologica (alimentari, farmacia, officina meccanica, produzione, ecc..).

SEZIONE 3– Richiesta contributo
Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo, ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari ecc.

In tale sezione per "Pertinenza" si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività.

Per "aree e fondi esterni" si intende quell'area che appartiene alla medesima proprietà dell'immobile oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione detriti).

SEZIONE 4 - Descrizione unità immobiliare
- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc....
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto, l'uso, ecc..
- Se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile.

SEZIONE 5 – Stato dell'unità immobiliare
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..

SEZIONE 6 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare
- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità strutturale, ad es.: acciaio, cemento armato precompresso, mista.
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.
- Nel campo "Note" si può descrivere la sede dell'attività nel caso sia costituita da un complesso di edifici.

COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 8 – Esclusioni

- Per fabbricati "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".
- L'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo può essere avviata qualora i danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica e produttiva compromettono l'immediata ripresa dell'attività stessa.

SEZIONE 9 – Quantificazione della spesa

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, pareti portanti, solai, scale, copertura, tamponature, nonché, controventi e connessioni.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
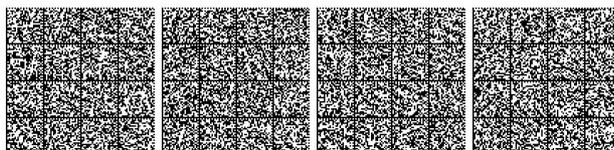
COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

(compilazione a cura del Comune)

SEZIONE A **Coordinate geografiche**

Coordinate: ○ Piane UTM ○ geografiche

Fuso: ○ 32 ○ 33 ○ 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: □□□□□□□□□□ Est/Long.: □□□□□□□□□□

SEZIONE B **Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Specificare la categoria e la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
□ Agricoltura, Zootecnia, Pesca, Miniere	□ aree a seminativo
	□ vigneti, frutteti, oliveti, etc
	□ risaie
	□ colture arboree (pioppeti, saliceti, etc)
	□ serre
	□ aree boscate/prati/pascoli
	□ impianti zootecnici/allevamento bestiame
	□ cave e miniere
	□ pesca
	□ attività agricole
□ Attività Economiche Settore Commercio, Industria, Artigianato, Edilizia	□ attività economiche settore commercio
	□ attività economiche settore industria
	□ attività economiche settore artigianato
	□ attività economiche settore edilizia (cantieri)

COMUNE DI ______________________ **PROVINCIA DI** ______________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

☐ Attività Economiche Settore Turistico-Ricreative	☐ attività economiche settore turismo (strutture ricettive, alberghi)
	☐ attività economiche settore turismo - campeggi
	☐ attività economiche settore turismo - stabilimenti balneari
	☐ attività economiche settore culturale/ricreativo (cinema, teatri, esposizioni, congressi..)
	☐ attività economiche settore sportivo (centri/impianti sportivi, palestre, stadi...)

SEZIONE C **Descrizione dell'evento alluvionale**

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale

☐ Pluviale

☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento

☐ Altro (tra cui tsunami)

☐ Origine dell'inondazione incerta

☐ Acque sotterranee

☐ Marina

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): ______________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): ______________________

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

- Il meccanismo della piena è del tipo:

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): ______________________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): ______________________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

☐ ________ m ☐ ________ m^2 ☐ ________ ettari

☐ ________ km ☐ ________ km^2 ☐ ________ (numero)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
APPENDICE 1 DEL MODULO C1

L'Appendice 1 è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

SEZIONE A – Coordinate geografiche

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

20A01560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio a lato riportato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Sassari.

Marchio	Impresa	Sede e/o laboratorio	Numero punzoni in dotazione	Numero punzoni restituiti
142 SS	L'amuleto di Solinas Paoletta	Sede: Sassari - via G. Mazzini n. 12/B	n. 1	n. 1

L'impresa sopraindicata ha provveduto a riconsegnare il punzone in dotazione.

20A01532

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio a lato riportato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Sassari.

Marchio	Impresa	Sede e/o laboratorio	Numero punzoni in dotazione	Numero punzoni restituiti
143 SS	Bottega orafa Peppe di Fancellu Maria	Sede: Alghero - via Carlo Alberto n. 5	n. 3	n. 3

L'impresa sopraindicata ha provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione.

20A01533

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla «Casa di Milano della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2020, la «Casa di Milano della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione di «Casa della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe per le attività di culto», con sede in Milano.

20A01554

Soppressione del Seminario Vescovile di Perugia, noto anche come Seminario dei Chierici di Pergola, in Pergola.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2020, viene soppresso il «Seminario Vescovile di Pergola», noto anche come «Seminario dei Chierici di Pergola», con sede in Pergola (PU).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A01555

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generale dei Canonici regolari lateranensi, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Curia generale dei Canonici regolari lateranensi, con sede in Roma.

20A01556

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Casa generalizia delle religiose francescane di Maria Immacolata, in Roma e contestuale trasferimento sede.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2020, la Casa generalizia delle religiose francescane di Maria Immacolata, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di Casa Procura delle suore francescane di Maria Immacolata e ha trasferito la propria sede da Roma a Riano (RM).

20A01557

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-066) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
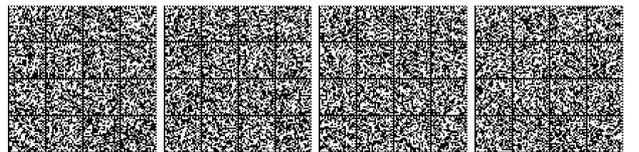
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.